

Codice A18080

D.D. 27 maggio 2015, n. 1257

R.D. 523/1904 - Polizia fluviale n. 5519 - Autorizzazione idraulica per interventi di sistemazione dello scarico acque bianche nel Fiume Bormida (rif. catastali F. 7 mappale n. 100) in comune di Torre Bormida (CN) - Richiedente: Amministrazione Comunale di Torre Bormida -

In data **12/05/2015** l'**Amministrazione comunale di Torre Bormida**, nell'ambito degli interventi previsti con il Progetto dal titolo "*sistemazione sbocco della fognatura comunale acque bianche nel Bormida*" (*Interventi ai sensi dell O.P.C.M. n. 3964/2011 – Eventi calamitosi Mar-Nov 2011*), ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica alla realizzazione degli interventi e per la relativa regolarizzazione della Concessione Demaniale dello scarico.

All'istanza sono allegati gli elaborati del progetto redatto dal Geom. Simone Dessino ed integrato per la parte idraulica dall'Ing Stefano Parusso con studio in Alba, in base ai quali è prevista la realizzazione delle seguenti opere di competenza del Settore scrivente ai sensi del Regio Decreto n. 523/1904:

- *miglioramento idraulico dello scarico delle acque bianche (meteoriche) esistente, mediante esecuzione di interventi di rettifica planimetrica della parte terminale della condotta principale in cls del diam da mm 1200, previa esecuzione di pozzetto per accorpamento delle due condotte esistenti a tergo della scogliera; prolungamento della difesa spondale in massi non cementati e relativa platea antiscalzamento in sponda sx nel tratto immediatamente a valle del nuovo punto di sbocco.*

Il progetto è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 29 del 8/04/2013 e pertanto non è necessario dar corso alle pubblicazioni di legge;.

A seguito del sopralluogo effettuato da parte di un Funzionario di questo Settore in data 11/05/2015, dell'esame degli atti progettuali e delle integrazioni prodotte in data 22/05/2015, la realizzazione delle opere in argomento, ai sensi del R. D. n. 523/1904, è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Fiume Bormida.

La realizzazione dei lavori resta comunque subordinata all'osservanza delle prescrizioni, indicazioni e degli obblighi di seguito impartiti:

- *il nuovo tratto di scogliera, a valle dello scarico, nella parte terminale dovrà essere adeguatamente immerso nella sponda;*
- *le opere di fondazione del nuovo tratto di scogliera, nonché quelle relative alla nuova soglia di base (platea antiscalzamento) dovranno essere realizzate al di sotto della quota di fondo alveo (quota fodazione ad almeno 1.50 m rispetto al punto più depresso del tratto d'alveo interessato); nella formazione della scogliera e della platea dovrà essere posta particolare cura alla posa di blocchi garantendo un adeguato ammorsamento tra i singoli elementi al fine di assicurare la massima tenuta dell'opera.*

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- vista la L.R. n. 40 del 14.12.1998 e s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i.;
- visto l'art. 17 della L.R. 23 del 28.07.08;
- vista la D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i..

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'Amministrazione comunale di Torre Bormida ad eseguire i lavori in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza ed alla successiva integrazione, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, **nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate** e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. la sponda interessata dall'esecuzione dei lavori, nonché tutte le opere idrauliche e pertinenze demaniali, eventualmente coinvolte dal cantiere, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
4. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in sponda necessari per gli interventi di sistemazione in programma, dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda nella tratta di corso d'acqua interessata dai lavori; non potrà in alcun modo essere asportato materiale dall'alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
5. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di **anni uno**, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
6. **il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori**, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, **nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato**;
7. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti autorizzati presenti in alveo (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta

dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

8. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dell'opera idraulica oggetto della presente autorizzazione, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; in caso di inadempienza, questo Settore provvederà d'ufficio con diritto di rivalsa sul soggetto autorizzato;

9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

10. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

11. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D. Lgs. n° 42/22004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n° 45/1989 vincolo idrogeologico, ecc.)

12. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia per quanto concerne gli adempimenti relativi alla normativa sopra indicata.

Si da atto che la presente autorizzazione sarà allegata a far parte integrante del disciplinare di Concessione Demaniale che sarà rilasciato dal Settore ai sensi del R.R. n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE
Mauro PICOTTO